

AMICI DI VILLA-BOSCO BURI ODV



ART. 1

(Denominazione e sede)

Promossa inizialmente dal Circolo Legambiente Verona, si costituisce l'Ente del Terzo Settore denominato: **AMICI DI VILLA-BOSCO BURI ODV**, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, assume la forma giuridica di Associazione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona in via Bernini Buri n. 99.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione opera a favore di una società basata sui principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, su un equilibrato rapporto uomo natura, per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali ed umane, per la difesa della salute e dell'ambiente, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio.

L'Associazione esercita in via principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati ai sensi del D.Lgs. 117/17 sono:

- 1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma e);
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma f);
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma i);
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma k);
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma l);
- 6) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 comma q);
- 7) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 comma s);
- 8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi asostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma u);
- 9) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 comma v);
- 10) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma w);

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni prioritarie e non esclusive:

- a. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali.
- b. Svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici, impianti sportivi e di svago di uso pubblico spiagge, coste e ambienti naturali in particolare delle aree verdi della Villa e Bosco Buri, in collegamento e collaborazione con l'Ente del Terzo Settore Associazione Villa Buri.

- c. Organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale , il rimboschimento , il recupero di terre incolte, il risanamento di strutture urbane.
- d. Organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione, promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti e associazioni cooperative e movimenti organizzati.
- e. Promuovere ed organizzare ogni attività per la difesa , la tutela e la cura della salute umana.
- f. Promuovere e organizzare attività commerciali marginali e attività produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la promozione di gruppi di acquisto solidale, attività di riduzione dello spreco alimentare, la vendita di prodotti agricoli biologici, viveri, bibite, gadget e materiale informativo.
- g. Assumere iniziative e svolgere attività con organizzazioni italiane ed estere, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione , ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità
- h. Promuovere, organizzare e realizzare attività programmate dall'Ente del Terzo Settore Villa Buri collaborando con gli enti suoi soci e con le realtà coinvolte.
- i. Collaborare nella gestione della Base Scout Mario Mazza con l'AGESCI e le altre realtà che in essa operano, anche programmando e realizzando eventi educativi e formativi.
- j. Collaborare con Enti e Servizi nella realizzazione di percorsi di sostegno e inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate o in carico a Servizi Pubblici per particolari necessità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

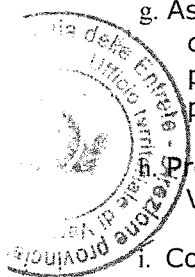
ART. 6

(Ammissione dei soci)

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.



L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- 
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa.
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Il socio ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione .

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione . Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione:

- per esplicito recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- per tacito recesso del socio per l'assenza dalle attività e il mancato pagamento della quota annuale associativa entro l'anno solare.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.

Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione :

- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione saranno nominati solo al verificarsi delle condizioni di legge che li prevedono.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione , iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci, oppure qualora il socio non fosse raggiungibile per e mail, mediante lettera o fax.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione .

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione . E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione ;
- approva il bilancio di esercizio;
- elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei , presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche socie.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione ,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- delibera sull'esclusione dei soci,
- disciplina l'ammissione dei soci e il loro recesso,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dalla Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto per n.2 mandati; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche

le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione , quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione .

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione .

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione .

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



REGOLAMENTO dell'Associazione Amici di Villa-Bosco Buri

Per la realizzazione delle attività di interesse generale e in particolare delle varie azioni prioritarie l'Associazione Amici di Villa-Bosco Buri si vuole organizzare in gruppi di lavoro.

L'Associazione è articolata in gruppi di lavoro che sono costituite da soci.

Il Consiglio Direttivo istituisce ciascun gruppo di lavoro, nomina il capo gruppo e assegna ad ogni gruppo di lavoro compiti e attività specifiche da realizzare.

Ciascuna gruppo di lavoro organizza la propria attività in accordo con il Consiglio Direttivo,

Ogni gruppo di lavoro è autonomo e responsabile della realizzazione delle singole attività.

Il Capo gruppo rende conto annualmente in Consiglio Direttivo dei risultati ottenuti.

Il Consiglio Direttivo relaziona annualmente in Assemblea relativamente alle attività realizzate dai gruppi di lavoro.

N.B.: Il presente Regolamento di esecuzione dello Statuto è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2 dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e rimane efficace in modo sperimentale per un anno fino al 30 giugno 2020.

17 LUG. 2019



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2019

Presso la Sede Associativa di Villa Buri sono presenti in data 27 giugno 2019:
I Soci Alessandro Delaini, Giampaolo Zampieri, Luigi Signorato, Laura Fagnani, Alberto Giuliani, Francesco Ferrari, Eugenio Corgini, Paolo Isolan, Paolo Tacchi Venturi, per delega Claudia Modena (delega a Zampieri Giampaolo) e Cristiano Mastella (delega a Paolo Isolan), e il richiedente Alberto Zandomeneghi.

La Assemblea straordinaria è indetta con il seguente ordine del giorno :

1. richiesta di adesione come socio di Alberto Zandomeneghi
2. discussione e votazione della modifica dello Statuto Associativo in considerazione delle nuove normative del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e degli scopi Associativi.
3. discussione e votazione del regolamento Associativo.
4. discussione e votazione del bilancio preventivo 2019.

1. Richiesta di adesione come socio: Alberto Zandomeneghi presenta la sua richiesta di diventare socio alla Associazione che ha conosciuto negli anni precedenti nella sua attività a Villa Buri. L'assemblea decide all'unanimità di accettare il nuovo socio.

2. Modifica dello Statuto Associativo in considerazione delle nuove normative del Terzo Settore D.Lgs 117/2017: Si verifica che è presente più di 2/3 degli associati e pertanto l'Assemblea è legalmente costituita. Nella discussione si fa riferimento alla bozza dello Statuto delle Organizzazioni di Volontariato allegata alla convocazione; tale bozza è stata elaborata a partire dalla proposta del CSV di Verona, dalla discussione delle due precedenti assemblee e tramite l'ausilio della ex Presidente Bonagiunti Elisabetta.

Viene innanzitutto discusso l'art 5 con la scelta delle attività di interesse generale, e le azioni prioritarie riprese dallo statuto precedente, e quelli nuovi inseriti ai commi alle lettere h, i, j. Si affronta poi la formulazione dell'art 1 il cui testo ricorda correttamente che la nascita dell'Associazione risale all'iniziativa del Circolo Lega Ambiente di Verona.

Si discute quindi della modifica dell' art. 30 in tema di devoluzione del patrimonio Associativo adottando il testo proposto dalla bozza del CSV. A tal proposito si condivide però la necessità di elaborare un inventario dei beni in proprietà dell'Associazione a fine anno 2018. Il nuovo Statuto viene quindi letto in Assemblea, votato e approvato all'unanimità.

3. Discussione e votazione del regolamento Associativo. Il Presidente propone inoltre un nuovo Regolamento organizzativo che prevede la gestione delle attività con la realizzazione di gruppi di lavoro responsabili di singoli progetti e la cui istituzione sia demandata al Consiglio Direttivo. Ciò per assicurare alle attività stesse la necessaria flessibilità e tempestività ed una ampia distribuzione dei compiti. Il Regolamento viene discusso, modificato ed approvato all'unanimità.

4. discussione e votazione del bilancio preventivo 2019.
Il tesoriere descrive infine il bilancio preventivo 2019 che viene approvato all'unanimità.

IL PRESIDENTE
Alessandro Delaini

IL SEGRETARIO
Paolo Isolan

Alessandro Delaini
Alessandro Delaini

Paolo Isolan

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie 3^a - N. 3364

Liquidati € // ATTO ESENTE

Adde (data del timbro e calendario)

17 LUG. 2019

p. IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Maria Teresa Muraca

Firma su delega del Direttore Provinciale